

TI_GERICHTE 11.1995.220 vom 6. August 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.220

FR: TI_GERICHTE 11.1995.220 du 6 août 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1995.220 del 6 agosto 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante contesta anzitutto che gli accertamenti sulla situazione economica dei coniugi eseguiti dal giudice della separazione vincolino il giudice del divorzio. A ragione. L'azione di divorzio susseguente a una separazione è una causa indipendente, quantunque soggiaccia a condizioni particolari, dato che il giudice della separazione ha già appurato una grave turbativa delle relazioni coniugali (DTF 114 II 115). Il giudice del divorzio è vincolato ai fatti accertati, ma non alla valutazione giuridica effettuata del giudice della separazione. Costatazioni di fatto sono, segnatamente, quelle sul ruolo causale dei fattori di disunione (DTF 117 II 123 con riferimenti di giurisprudenza e dottrinali). Il giudice del divorzio può invero riesaminare i fatti adottati nella procedura di separazione, in rapporto però al problema della colpa (Deschenaux/Tercier/Werro , Le mariage et le divorce, 4 a edizione, n. 962), e ciò per evitare un'istruttoria su cause della disunione già accertate da un giudice. Tale finalità non soccorre per quel che è delle questioni patrimoniali. Il giudice del divorzio deve statuire – anche – sui pregiudizi causati dallo scioglimento del matrimonio sulla base della situazione data al momento della sentenza. Ne discende che, sul principio, l'appello della convenuta è fondato. Per quanto riguarda le conseguenze, la questione sarà esaminata in appresso.

E. 3

L'appellante sottolinea che la giurisprudenza ha attenuato nel tempo le differenze tra gli art. 151 e 152 CC, tant'è che quest'ultimo disposto garantisce ormai il 120% del fabbisogno minimo e non soltanto il minimo vitale, come stabilito dal Pretore. Essa sostiene inoltre che la giurisprudenza ha già ammesso la possibilità di risarcire eventuali perdite dell'avente diritto nelle sue aspettative pensionistiche AVS e LPP, anche nell'ambito dell'art. 152 CC. a) Che a parere dell'appellante il diritto vigente non tenga sufficiente conto dell'art. 163 CC e del principio della solidarietà dopo il divorzio ancora non significa che, sulla scorta dell'odierno art. 152 CC, essa possa pretendere un contributo analogo a quello che le garantirebbe l'art. 151 CC. Per l'art. 152 CC, quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l'altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, ancora recentemente, che la rendita d'indigenza fondata sull'art. 152 CC – a differenza di quella accordata in base all'art. 151 cpv. 1 CC – non è destinata a compensare un danno, ma deriva dal dovere di solidarietà coniugale che perdura oltre lo scioglimento del matrimonio: il dovere di assistenza del coniuge con maggiori disponibilità finanziarie continua, in tal caso, per

considerazioni d'ordine sociale ed equitativo (DTF 119 II 13 seg). b) La pensione d'indigenza assicura non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l'art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste – di regola – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/ Werro , op. cit., pag. 152 n. 760 segg.). L'ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto, anche se in linea di principio esso è più contenuto di quello determinato a norma dell'art. 151 cpv. 1 CC: in altri termini, esso non dovrebbe eccedere di molto i bisogni dell'avente diritto (SJ 1992 pag. 383). c) L'indigenza sussiste non già quando la situazione finanziaria del coniuge ha subito un cambiamento fondamentale rispetto al livello di vita durante il matrimonio, ma solo nella misura in cui vi sia pericolo di ristrettezza (Rep. _____ pag. 310). Quando il divorzio lede le pretese che la donna divorziata può avanzare verso le assicurazioni sociali, occorre tenerne conto fissando l'importo e la durata della rendita (SJ _____ pag. 384 seg.). In concreto l'appellante si limita ad affermare che le sue risorse pensionistiche diminuiscono e che devono essere conteggiate, ma non indica in che misura esse influiscono sulla determinazione della rendita, di modo che l'argomentazione, non motivata, sfugge a ogni disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5). Il giudizio sulle pensioni alimentari e i rapporti patrimoniali fra coniugi in genere, conseguenze accessorie del divorzio, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. _____ pag. 195; Spühler/Frei-Maurer , Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombe quindi alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. Dagli atti risulta invero una riduzione della rendita AVS a seguito del divorzio, ma il Pretore ne ha già tenuto conto, inserendo nei redditi della moglie l'importo ridotto (fr. 400.– mensili). Per il resto non si riscontrano dati che giustifichino una riforma del sindacato pretorile.

E. 4

L'appellante si duole del fatto che il Pretore le ha imposto di consumare il capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni. Ora, la rendita fondata sull'art. 152 CC ha come scopo ultimo di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in una situazione d'indigenza. È indigente il coniuge che non è in grado di sopperire al proprio minimo vitale, o a quello delle persone a suo carico, sia con il provento del proprio lavoro o della sostanza, sia con altri redditi, compresi quelli derivanti dalla liquidazione del regime dei beni e dell'indennità versata sulla base dell'art. 151 CC (Deschenaux/Tercier/Werro , op. cit., pag. 152 n. 760). L'ammontare della rendita dipende dai bisogni del beneficiario, dal suo reddito attuale e dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare (DTF 108 II 30; Rep. _____ pag. 187). Il giudice deve esaminare in che misura, secondo le circostanze date al momento del divorzio e quelle prevedibili per il futuro, il beneficiario sia in grado di provvedere al proprio sostentamento con i propri redditi e la propria sostanza (SJ _____ pag. 382 consid. _____). Contrariamente all'opinione dell'appellante, perciò, sotto il profilo dell'art. 152 CC non si deve tenere conto solo dei redditi, ma anche della sostanza (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 300 n.7). Il che è giustificato già per il fatto che, diversamente da quanto prevede l'art. 151 cpv. 1 CC, nel caso dell'art. 152 CC il beneficiario non ha il diritto di mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, mentre al pagamento della rendita può essere tenuto anche il coniuge innocente (come in concreto). Al giudice incombe, tutt'al più, di considerare equamente il consumo di capitale. Si aggiunga che nemmeno il Tribunale federale esclude l'eventualità, per un coniuge, di

dover intaccare il capitale ottenuto in liquidazione del regime dei beni, tant'è che esso si limita a dire che una donna divorziata non può essere tenuta a consumarlo interamente per il mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio (DTF 66 II 4); analogo principio vale per l'applicazione dell'art. 328 CC (DTF 101 II 24). Recentemente poi, in materia di assistenza giudiziaria, il Tribunale federale ha ricordato che per determinare l'indigenza del richiedente devono essere presi in considerazione non solo i suoi redditi, ma anche la sua sostanza (DTF 119 Ia 12 consid. con riferimento). In concreto non vi è quindi motivo perché l'appellante sfugga all'obbligo di consumare la sostanza per far fronte al proprio sostentamento. Ciò posto, su questo punto l'appello è privo di fondamento.

E. 5

La pensione di fr. 400.– mensili che l'appellante percepisce dall'AVS non è contestata. L'interessata sostiene per converso che la proprietà immobiliare di Friburgo non le frutta alcun reddito. Dal fascicolo processuale risulta che nel 1989 questa Camera aveva prudentemente calcolato il reddito della sostanza immobiliare di Friburgo in fr. 3'000.– annui (sentenza del _____ 1989, pag. _____). Nella causa di divorzio la moglie ha affermato di avere solo la nuda proprietà di metà di due immobili situati a Friburgo e a _____, che non rendono nulla (risposta pag. _____). Ora, come si è visto dianzi (consid.), sulle questioni patrimoniali il giudice del divorzio non è vincolato agli accertamenti del giudice della separazione. Spettava nondimeno all'appellante provare che, diversamente da quanto accertato a suo tempo dal giudice della separazione, essa non dispone più di tale reddito. È vero che dalla dichiarazione fiscale ticinese non risulta un provento dei citati immobili (doc. _____), ma ciò non basta per accertare l'inesistenza di qualsiasi introito. Del resto dalla medesima dichiarazione risulta una sostanza imponibile di fr. 160'930.–, mentre l'appellante non contesta di avere un capitale di almeno fr. 227'000.–. Poco importa che l'attore non sia insorto contro quest'ultima affermazione: l'obbligo della controparte di contestare chiaramente i fatti (per la risposta: art. 170 cpv. 2 CPC) non va confuso infatti con l'onere probatorio che incombe a chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). L'art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte attrice dal provare l'esistenza e il fondamento delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 170; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3^a edizione, pag. 166). Nella fattispecie nulla risulta sulla situazione concreta degli immobili fuori Cantone né in questa sede è contestato l'ammontare del reddito stimato dal Pretore. Nel risultato non si intravede ragione dunque per scostarsi dalla stima del Pretore (fr. 250.– mensili).

E. 6

Per quanto riguarda il capitale ottenuto in liquidazione del regime dei beni e la rinuncia al citato diritto di usufrutto, dal fascicolo processuale risulta che al momento dell'introduzione della causa di divorzio la moglie aveva almeno un capitale di fr. 227'323.90 (doc. _____). Il reddito della sostanza va calcolato su tale somma e non su quella di fr. 259'670.05 ricevuta a suo tempo, un consumo di fr. 30'000.– sull'arco di cinque anni apparendo verosimile anche considerando la modesta entità del contributo alimentare. I criteri cui ha fatto capo il Pretore per determinare in che misura la moglie dev'essere tenuta a consumare la sostanza non sono contestati. Partendo da una sostanza di fr. 227'325.– arrotondati, il consumo mensile dev'essere fissato in fr. 1'460.– (fr. 227'325.–:13 :12) e il reddito mensile della sostanza in fr. 468.–. L'appellante in ultima analisi ha un reddito

complessivo di fr. 2'578.– mensili.

E. 7

Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo della moglie fino al 31 dicembre 1995 in fr. 2'766.– mensili; tenuto conto della maggiorazione del 20% su tutto l'ammontare (DTF 121 III 49) l'importo determinante è di fr. 3'320.– mensili. La censura dell'appellante sull'onere di locazione di fr. 1'266.–, ridotto dal Pretore a fr. 800.– mensili dal 1° gennaio 1996, è fondata poiché tale onere è documentato (doc. _____) e non è contestato neppure dal marito (conclusioni, pag. _____), il quale si è limitato ad affermare che la moglie potrebbe trasferirsi in un appartamento di proprietà della madre. Dandosi gli estremi, spetterà all'attore postulare la riduzione del contributo qualora tale eventualità si verificasse.

E. 8

In definitiva, l'appellante ha un ammanco mensile di fr. 742.–, che dev'essere colmato con un contributo d'indigenza. Non si giustifica per contro indicizzare il contributo poiché non risulta che il reddito del debitore beneficia a sua volta di un adeguamento. L'appello deve pertanto essere accolto entro questi limiti e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.

E. 9

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto delle richieste di giudizio, l'appellante risulta maggiormente soccombente, ragione per cui si giustifica di porre a suo carico 2/3 degli oneri di questa sede, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Visto l'esito dell'appello, si giustifica di modificare la ripartizione di tali oneri operata dal Pretore. Considerato che l'attore offriva fr. 500.–, seppure in via subordinata, la convenuta risulta pressoché integralmente soccombente, ciò che giustifica addebitarle i 4/5 degli oneri di prima sede, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata: 2. _____ verserà a _____ dal 1° giugno 1995, entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 742.– mensili a titolo di rendita d'indigenza. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le spese, già parzialmente anticipate dall'attore, restano per 1/5 a suo carico e sono poste per 4/5 a carico della convenuta, che rifonderà a _____ fr. 1'600.– a titolo di ripetibili ridotte. Per il resto la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 490.– b) spese _____ fr. 50.– fr. 540.– sono posti per 2/3 a carico dell'appellante e per 1/3 a carico dell'appellato. _____ rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello. III. Intimazione a: – avv. dott. _____, _____; – avv. dott. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ Il segretario _____